**Allegato F – Schema di polizza fideiussoria**

**SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA UTLIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’ANTICIPO DEL 20% DELL’IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO.**

**Al**

Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione Post-Sisma 2012

**PREMESSO**

che in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata trasmessa, attraverso il sistema di conservazione “Sacer”, (Sistema per l’Archivio di Conservazione dell’Emilia-Romagna, del Polo Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna), denominato “Preingest (PING)”, istanza di contributo a cui è stato attribuito il numero d’ordine \_\_\_\_\_\_ - *(NOME del progetto – Comune, Provincia)*;

che la suddetta istanza è stata presentata ai sensi dell’Ordinanza n. 4 del 29/02/2024, *Disciplina per la ricostruzione e riparazione degli edifici privati soggetti al vincolo del D. Lgs. 42/2004: modalità operative e vincoli.*

L’istanza è stata presentata dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

dell’edificio sito nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificato al NCEU/Catasto Terreni foglio n. \_\_\_\_\_, mappale/i n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

che, con Attestazione di congruità della spesa da parte dell’Agenzia Regionale Ricostruzioni prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto relativo all’edificio su indicato, e determinato un contributo concedibile pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ );

**PREMESSO ALTRESÌ**

che, ai sensi dell’art. 10, comma 8, **dell’Ordinanza n. 4 del 29/02/2024,**

il soggetto beneficiario può richiedere per l’impresa esecutrice l’erogazione di un anticipo fino al 20% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, con lo stesso decreto di concessione del Commissario delegato, alle seguenti condizioni:

1. che il contratto d’appalto tra il beneficiario e l'impresa affidataria dei lavori sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
2. che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA, se non recuperabile;
3. che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**PREMESSO INFINE**

che il beneficiario del contributo, come sopra individuato, trasmette *all'Agenzia Regionale Ricostruzioni*, tramite il sistema di conservazione “Sacer”, (Sistema per l’Archivio di Conservazione dell’Emilia-Romagna, del Polo Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna), denominato “Preingest (PING)”, ai sensi dell’art. 10 comma 5, apposito modello (Allegato “G4” alla presente Ordinanza) per l’accettazione della proposta di contributo derivante dall’attestazione della corredato della documentazione necessaria ed obbligatoria, comprensivo di richiesta di erogazione pari a complessivi €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, corrispondenti al 20% dell’importo totale ammesso a contributo per i lavori da eseguire, pari a €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) come risultante dall’Attestazione di congruità rilasciata ai sensi dell’art. 9 comma 5;

che il beneficiario, nella domanda di contributo e nella richiesta di erogazione dello stesso indica quale impresa affidataria dei lavori *(nel caso di ATI, indicare ciascuna impresa e il ruolo all’interno dell’ATI):*

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PARTITA IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEDE LEGALE IN VIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito indicato fideiussore**,** con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto all'albo/elenco \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a mezzo dei sottoscritti signori:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fideiussione;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fideiussione;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fideiussione;

**si costituisce**

con il presente atto fideiussorenell'interesse dell’impresa affidataria dei lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di seguito indicata **impresa contraente** ed a favore del Commissario delegato alla ricostruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, di seguito indicato Commissario per un importo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (importo in lettere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) **corrispondente al 20% dell’importo lavori totale ricompreso nel contributo concesso** pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**CHE REGOLANO**

**IL RAPPORTO TRA IL FIDEIUSSORE ED IL COMMISSARIO**

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DEL FIDEIUSSORE**

1. Il fideiussore garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al Commissario la restituzione della somma complessiva erogata ai sensi dell’art. 10 comma 8, dell’Ordinanza n. 4 del 29/02/2024 a titolo di anticipazione all’impresa contraente. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia al fideiussore della causa eventualmente promossa contro l’impresa contraente ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. Civ.
2. Il fideiussore presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presente fideiussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. Civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l’impresa. La fideiussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. Civ, anche nel caso in cui, non potesse aver luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima impresa.
3. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

**ARTICOLO 2**

**PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

1. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta inoltrata a mezzo PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno del Commissario delegato, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta.
2. Al Commissario delegato non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del fideiussore, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del cod. Civ.
3. I diritti derivanti al Commissario delegato dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso l’impresa esecutrice, senza che essa sia tenuta ad escutere l’impresa o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. Civ. Che qui si intende derogato.
4. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi e spese, il fideiussore corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.
5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dall’impresa contraente, il fideiussore potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dell’impresa contraente medesima.

**ARTICOLO 3**

**PAGAMENTO DELLA COMMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte dell’impresa debitrice non potrà essere opposto al Commissario delegato, né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.
2. Ugualmente non potrà essere opposta al Commissario delegato la mancata costituzione da parte dell’impresa debitrice del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. Civ.

**ARTICOLO 4**

**INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.
2. Le clausole di cui al presente articolo vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. Civ.

**ARTICOLO 5**

 **REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il fideiussore certifica, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:
* Banca o istituto di credito, di essere iscritto all’albo delle banche presso la Banca d’Italia numero\_\_\_\_, data iscrizione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Società di assicurazione, ai sensi della L. n. 348 del 1982, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’ente garantito numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’ente garantito numero\_\_\_\_\_\_, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**ARTICOLO 6**

**ONERI FISCALI**

1. Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico del **fideiussore**, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

**ARTICOLO 7**

**SURROGAZIONE**

1. Il **fideiussore** è surrogato, nei limiti delle somme corrisposte al Commissario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il **Contraente**, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. Civ.

**ARTICOLO 8**

**DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

1. La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data dell’erogazione all’impresa contraente, da parte del Commissario delegato dell'importo garantito e si intenderà automaticamente e tacitamente prorogata in via continuativa alla data in cui il Commissario delegato non ne abbia disposto l’escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante trasmissione della dichiarazione liberatoria. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la garanzia si intenderà comunque valida ed operante non oltre il termine di 90 giorni dal decreto di liquidazione del SAL finale da parte del Commissario delegato.
2. La garanzia è svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del Commissario delegato, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e qualora il beneficiario del contributo dimostri, all’atto della presentazione delle richieste di erogazione degli stati di avanzamento lavori, che sono stati eseguiti lavori per un importo almeno pari all’ammontare complessivo dell’anticipo e degli stati d’avanzamento erogati all’impresa.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO**

**IL RAPPORTO TRA “SOCIETÀ” E “CONTRAENTE”**

**ARTICOLO 9**

**COMMISSIONE/PREMIO**

1. La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuta in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dal **fideiussore**. In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando il **fideiussore** non sia definitivamente liberato da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il **Contraente** è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

**ARTICOLO 10**

**RIVALSA**

1. Il **Contraente** e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al **fideiussore**, a semplice richiesta, quanto dallo stesso pagato al '“Commissario delegato”, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. Civ.

**ARTICOLO 11**

**RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**

1. Gli oneri di qualsiasi natura che il **fideiussore** dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del **Contraente**.

**ARTICOLO 12**

**DEPOSITO CAUTELATIVO**

1. Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. Civ., il **fideiussore** può pretendere che il **Contraente** provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

**ARTICOLO 13**

**IMPOSTE E TASSE**

1. Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del “Contraente” anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal **fideiussore**.

**NORME COMUNI**

**ARTICOLO 14**

**MODIFICHE AL TESTO**

1. Il **fideiussore** ed il **Contraente** si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le eventuali modifiche richieste dal “Commissario delegato”.

**ARTICOLO 15**

**FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE**

1. La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

LUOGO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’ IMPRESA CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma autenticata) (Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. i sottoscritti fideiussore e impresa contraente dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1 – Oggetto della garanzia e obblighi del fideiussore

Art. 2 – Pagamento del rimborso e rinunce

Art. 3 – Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo

Art. 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Art. 5 – Requisiti soggettivi

Art. 6 – Oneri fiscali

Art. 7 – Surrogazione

Art. 8 – Durata della garanzia e svincolo

Art. 9 – Commissione/Premio

Art. 10 – Rivalsa

Art. 11 – Rivalsa delle spese di recupero

Art. 12 – Deposito cautelativo

Art. 13 – Imposte e tasse

Art. 14 – Modifiche al testo

Art. 15 – Foro competente e legge applicabile

LUOGO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’ IMPRESA CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma autenticata) (Firma autenticata)

IN ALLEGATO:

* Fotocopia carta identità del legale rappresentante del fideiussore
* Fotocopia carta identità del legale rappresentante impresa creditrice

La presente polizza fideiussoria deve essere trasmessa al Commissario attraverso sistema di conservazione “Sacer”, (Sistema per l’Archivio di Conservazione dell’Emilia-Romagna, del Polo Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna), denominato “Preingest (PING)”, mezzo PEC.